

Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

Decreto Legge 23 luglio 1999 n. 349 (testo a pag.2)

D. Quando interviene il Fondo Nazionale di Garanzia per consumatore di pacchetto turistico?

R. In caso di fallimento o accertata insolvenza del venditore o dell'organizzatore provvedendo:

- al rimpatrio del turista in viaggio all'estero,
- al rimborso del prezzo versato per i servizi non fruiti.

Fornisce, altresì, un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno all'organizzatore.

D. Chi può fare domanda?

R. Chiunque abbia acquistato in Italia un pacchetto turistico presso un'agenzia regolarmente autorizzata.

D. Cosa si intende per pacchetto turistico?

R. Il pacchetto turistico (art. 2, comma 1 D.Lgs 11/95 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 14.4.1995) ha ad oggetto la prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (es.: visite, escursioni, accordi specifici sulle modalità del viaggio).

D. Quale può essere l'oggetto della domanda?

R. Il rimborso dei servizi turistici contemplati nel pacchetto turistico che non sono stati fruiti.

D. Quali sono i documenti da produrre?

R. Istanza entro tre mesi dalla conclusione del viaggio allegando:

- contratto di viaggio in originale (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti da avere acquistato il viaggio);
- copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;
- ogni altro documento atto a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti (ad es. copia della denuncia presentata all'autorità giudiziaria).

D. Dove vanno inviati i documenti?

R. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Turismo, via Ferratella in Laterano 51 – 00184 Roma

Tel. 06/455321 e-mail: fondodigaranzia@tin.it